

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Promotrice di Belle Arti della Liguria - APS"

**Ragione sociale, e sede**

Art. 1) L'Associazione Promotrice di Belle Arti della Liguria, modifica la propria ragione sociale, adeguandola a quanto stabilito nel D.Lgs 117/2017, aggiungendo alla stessa il segno distintivo di APS che verrà inserito nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

L'Associazione, ha sede legale nel Comune di Genova. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Finalità e attività

Art. 2) L'Associazione, a carattere aperto, apolitica e apartitica, si atterrà esclusivamente ad una struttura democratica e all'elettività delle cariche. Svolge la propria attività secondo quanto previsto dall'art.35 del D. Lgs. n°117/2017 in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi, prevalentemente, delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti che intendono operare nel campo della solidarietà e del volontariato nazionale ed Internazionale. L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, operando nel rispetto e nella dignità degli associati e di coloro ai quali è diretta la sua opera secondo principi di democrazia ed eguaglianza.

Scopo

Art. 3) L'Associazione ha lo scopo di promuovere l'opera degli Artisti e la conoscenza delle Arti attraverso:

l'organizzazione di mostre, eventi, pubblicazioni, trasmissioni televisive ed telematiche. Lo svolgimento di corsi, conferenze, pubblicazioni di introduzione all'arte ed alle tecniche pittoriche, con particolare attenzione all'infanzia ed alla terza età. La promozione e realizzazione di iniziative culturali anche internazionali in collaborazione anche con Enti ed Associazioni di diversa nazionalità. Attivazione di laboratori artistici e di ogni iniziativa utile al raggiungimento dello scopo sociale ivi compresa la partecipazione ad altri enti ed organismi anche istituendo sedi secondarie o presidi nella Regione Liguria

Per raggiungere gli scopi sociali la Associazione potrà organizzare, nei limiti e con le modalità di legge, raccolte di fondi con opportune manifestazioni. L'Associazione, inoltre, ai sensi dell'art 6 del D.lgs 117/2017, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale purché secondarie e finalizzate al raggiungimento dei fini sociali e nel rispetto dei limiti consentiti dalla normativa in vigore

L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione a qualsiasi titolo, anche in forma indiretta di utili o avanzi di gestione, dei proventi derivanti da attività, liberalità e comunque acquisiti non potranno essere distribuiti tra gli associati ed i collaboratori neppure in modo indiretto, fatte salve la destinazione o la distribuzione imposta per legge. Le attività, nessuna esclusa, sono impiegate per la realizzazione delle attività istituzionali ed ogni avanzo di gestione reinvestito in attività istituzionali previste dallo statuto o a queste direttamente connesse.

Durata e scioglimento

Art. 4) La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

Soci

Art. 5) Possono essere Soci dell'Associazione tutti coloro, senza alcuna distinzione di sesso, razza, nazionalità e religione che, condividendone lo spirito e gli scopi dell'Associazione, intendono impegnarsi personalmente e volontariamente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

Sono ammessi anche Associazioni del Terzo Settore nel numero e modalità previste dal D.Lgs 117/2017

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Art. 6) L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta scritta dell'aspirante socio. Le domande di ammissione a socio, presentate da minorenni, dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. La risposta negativa del Consiglio Direttivo alla richiesta di ammissione deve essere comunicata al richiedente, entro 60 gg dal suo ricevimento, con motivazione del rigetto. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

Art. 7) Tutti i soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo, come meglio specificato nell'art. 16 del presente Statuto.

Art. 8) Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

Art. 9) La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, esclusione, sopravvenute condanne, decesso.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata per iscritto al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento l'interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

Art.10) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art.11) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Art.12) L'Associazione, nello svolgimento della propria attività, si avvale in modo prevalente dell'opera dei propri associati e delle persone aderenti ad Enti o Associazioni associate. Le prestazioni

sono fornite in modo personale e gratuito, senza fini di lucro né diretto e indiretto ed esclusivamente ai fini di solidarietà sociale.

L'opera prestata è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e ogni altro tipo di rapporto retribuito ed, a loro possono essere rimborsate soltanto le spese sostenute e documentate per l'attività prestata rispettando i limiti stabiliti dal D.Lgs 117/2017

Ai soci possono essere affidati particolari incarichi nei limiti e nelle forme stabilite nel D.Lgs 117/2017 e saranno tutelati secondo quanto stabilito dall'art 18 del D.Lgs 117/2017 e dalla normativa in vigore.

Organi della Associazione

Art. 13) Gli Organi dell'Associazione sono:

l'Assemblea dei Soci,

il Consiglio Direttivo

il Presidente.

Ed, al verificarsi delle condizioni previste dagli art. 30-31 del D.Lgs 117/2017, saranno istituiti l'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione. Ai componenti si applica l'art.2399 del Cod. Civile e saranno scelti tra i soggetti di cui all'art 2377 C.C.

Ove costituito, l'organo di Controllo ha il compito di vigilare sulla corretta applicazione delle norme in vigore e dello statuto e nel rispetto della corretta amministrazione, sulla regolare tenuta della contabilità, attesta che il bilancio sia redatto secondo le linee guida dell'art.14 del D.Lgs 117/2017. Ha diritto di accesso a tutti i libri della Associazione e richiedere al Presidente ed al Consiglio Direttivo ogni informazione utile al suo compito

I Componenti dell'organo di revisione devono essere scelti fra gli iscritti al Registro dei Revisori dei Conti

Ai componenti degli Organi Sociali non può essere attribuito alcun compenso ad eccezione dei membri dell'organo di controllo e revisione che posseggano i requisiti di cui all' art.2397 del Cod. Civile.

Tutte le cariche sociali sono elettive, hanno durata triennale e possono essere riconfermate :le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo

L'Assemblea dei Soci

Art. 14) L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 15) L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci. La convocazione dell' Assemblea deve essere effettuata almeno 10 giorni prima della data della stessa mediante invio e-mail / lettera cartacea e pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione / affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 16) Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto né di parola né di voto attivo e passivo.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto, nei casi riguardanti le persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

Art. 17) All'Assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti:

In seduta ordinaria:

- approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso ed il bilancio preventivo del prossimo esercizio
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno
- approvare gli indirizzi generali e programmatici verificandone la corrispondenza agli scopi della Associazione

In seduta straordinaria:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art. 18) L'Assemblea **Ordinaria**, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno 10 giorni

Nelle delibere di approvazione del bilancio o quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 19) L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina, a sua volta, fra i soci un segretario verbalizzante.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 20) Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono consultabili dagli stessi.

L'organo di Amministrazione : Il Consiglio direttivo

Art. 21) Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione di cui ne attua la volontà e gli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente. E' eletto, dall'Assemblea ogni 3 anni. Esso è composto da un numero dispari, minimo di 3 ad un massimo di 9 membri scelti fra gli associati, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto.

I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino

all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.

All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Art. 22) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e di quello di previsione;
- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la fissazione delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- la delibera sull'ammissione di nuovi soci e sulla loro esclusione
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.
- ha la responsabilità degli adempimenti connessi alla iscrizione della Associazione al Registro del Terzo Settore, dell'art.26 del D.Lgs 117/1017 e quelli previsti dalla normativa in vigore

Art. 23) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate, con avviso scritto, almeno 10 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. Delibera con la maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

L'assenza ingiustificata di un consigliere a tre riunioni consecutive comporta la decadenza dalla carica

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constatare da un processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritte nell'apposito registro

Il Presidente

Art.24) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto

dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 3 anni.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art. 25) Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 26) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

Segretario e Tesoriere

Art. 27) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri previsti dal D.Lgs 117/2017 e dalla normativa in vigore. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Art. 28) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 29) Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Le Risorse

Art 30) L'Associazione è dotata di autonomia patrimoniale ed amministrativa e le sue risorse economiche per il suo funzionamento ed allo svolgimento delle sue finalità derivano da fonti diverse quali:

quote sociali e contributi degli Associati nell'entità stabilita dal consiglio Direttivo ed approvata dalla Assemblea. Donazioni, eredità, legati, contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, dell'Unione Europea, di Organismi internazionali e Istituzioni.

Entrate derivate da prestazioni di servizi convenzionati Da erogazioni liberali degli associati e di terzi.

Proventi derivanti da cessioni di beni finalizzate al proprio finanziamento, Servizi agli associati e o a terzi anche attraverso attività economiche svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria al raggiungimento degli obiettivi istituzionali. Entrate di iniziative promozionali comunque finalizzate al proprio finanziamento Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell' Associazionismo di promozione sociale e ammesse ai sensi dell'art 6 del D.Lgs 117/2017

L'associazione è tenuta a conservare la documentazione relativa per il tempo previsto dalla normativa in vigore e comunque per un periodo non inferiore a tre anni

L'amministrazione del patrimonio spetta al Consiglio direttivo.

Art. 31) All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

L'anno sociale

Art. 32) L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal **1° gennaio al 31 dicembre** di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Art. 33) Lo scioglimento è deliberato dalla Assemblea straordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo la quale nominerà anche i liquidatori.

Il patrimonio residuo è devoluto, nel rispetto delle procedure previste dall'art 9. del D. Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le indicazioni dell'Organo Sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Libri sociali

Art. 34) L'Associazione tiene i libri previsti dal DLgs 117/2017 e dalla normativa in vigore:

Tutti i soci, in regola con i pagamenti hanno diritto di esaminarli e devono essere messi a loro disposizione entro e non oltre 10 giorni dalla loro richiesta

Norme finali

Art. 35) La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono componibili con l'arbitrato, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 36) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla Legge n. 383 del 7 dicembre 2000, al D.Lgs 117/2017 e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.

Genova 6 settembre 2021

Il Presidente

Mano Monea



Il Segretario

Francesco Volmaris